

EUROPA - 20 DICEMBRE 2005

Legge elettorale, firmarla non è obbligatorio

di Alessandro Pace

In un articolo significativamente intitolato «*Una legge elettorale con troppe incognite*», apparso sul *Messaggero* di domenica 18, il prof. Francesco Paolo Casavola, già presidente della Corte costituzionale e insigne studioso di diritto romano, esprime, nella sua prima parte (ed anche oltre), forti e ben motivati dubbi sull'«opportunità» della legge elettorale di recente approvata dal Senato (lo scarso rispetto della volontà popolare espressa nel referendum del 1993, il mancato coinvolgimento delle opposizioni nella riforma), che però l'autorevole studioso qualifica riduttivamente come «considerazioni d'ordine politico».

Alle considerazioni giuridico-costituzionali il prof. Casavola dedica solo la parte finale, limitandosi a dire che esse si risolvono nella valutazione del «fine che il mutamento legislativo vuole raggiungere», che egli – per la verità, ottimisticamente – identifica in «una migliore rappresentatività delle opinioni politiche, una più coerente struttura delle coalizioni con conseguente stabilità dell'esecutivo, un omogeneo rapporto quantitativo di maggioranza e di opposizione nelle due Camere ecc.». Con riferimento a tale valutazione finalistica l'illustre studioso avverte però che se «le regole tecniche predisposte dalla legge non (fossero) compatibili con il fine dichiarato, si (potrebbe) dubitare della costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza. Ma il giudizio di ragionevolezza spetta alla Corte costituzionale, non al Presidente della Repubblica».

Ho fondati dubbi che le forti censure che il prof. Casavola muove alla legge nella prima parte dell'articolo siano etichettabili esclusivamente sotto il profilo dell'opportunità. Andrea Manzella, che è anche un autorevole studioso di diritto parlamentare, ha infatti dimostrato su *Repubblica* del 15 dicembre come l'adozione di tale legge contrasti tra l'altro con il *Codice di buona condotta in materia elettorale* approvato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 30 gennaio 2003, alle cui norme il Comitato dei Ministri di quel Consiglio, in data 16 giugno 2004, ha invitato tutti gli Stati membri ad ispirarsi.

Non è però su questa tesi dell'articolo del prof. Casavola, che intendo intrattenermi, ma sull'altra, secondo la quale il giudizio di ragionevolezza delle leggi spetterebbe alla sola Corte costituzionale. Una tesi, questa, in forza della quale il Presidente della Repubblica non potrebbe che doverosamente promulgare la recente legge elettorale, ancorché in essa il «cieco operare» del premio di maggioranza su base regionale potrebbe divaricare le possibili maggioranze di Senato e Camera (come hanno rilevato all'unisono Leopoldo Elia e Gustavo Zagrebelsky, anch'essi ex presidenti della Corte costituzionale). Per non parlare delle incongruenze della riforma per ciò che riguarda la Val d'Aosta, nelle elezioni per la Camera, recentemente evidenziate sul *Riformista*, o della strana «svista», in conseguenza della quale, nelle elezioni per il Senato, le liste minori guadagnano seggi soltanto se la coalizione a cui partecipano risulti perdente o comunque non conquista il 55 per cento dei seggi su base regionale (come ho cercato di dimostrare su queste pagine il 1° novembre).

La tesi del prof. Casavola non convince sia per ragioni storiche, sia per ragioni di diritto positivo. Le prime risiedono in ciò che, come ha insegnato Max Weber, lo Stato occidentale moderno presuppone la imprescindibile «razionalità» del suo ordinamento giuridico. Il che è dimostrato dal fatto che il giudizio di razionalità/ragionevolezza si è imposto in tutti gli ordinamenti degli Stati costituzionali contemporanei ancorché esso non sia specificamente previsto in Costituzione. Le ragioni di diritto positivo risiedono invece nella constatazione che il giudizio costituzionale di razionalità/ragionevolezza, ancorché sorto nell'alveo dell'art. 3 Cost., si è venuto man mano venuto emancipando dal giudizio alla luce del principio di eguaglianza in senso stretto,

al punto che la nostra Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, ha ormai distinto l'uno dall'altro.

Ma se il giudizio di razionalità/ragionevolezza rientra autonomamente, a pieno diritto, nello strumentario del sindacato di costituzionalità, non si comprende allora su quale base il Capo dello Stato dovrebbe risultarne privato. D'altra parte è assai discutibile pure la dottrina secondo la quale il Presidente della Repubblica potrebbe rinviare le leggi solo in presenza di incostituzionalità manifesta (una dottrina, la cui paternità, da alcuni commentatori, è stata fatta risalire ad una isolata frase del Presidente Ciampi).

Tale dottrina non convince per almeno due ragioni. La prima è che promulgare leggi la cui illegittimità costituzionale, ancorchè non manifesta, sia però obiettivamente discutibile, è come buttare in mare delle mine vaganti; e quindi richiedere ex art. 74 Cost. un'ulteriore riflessione del legislatore sui punti controversi risponde ad un principio costituzionale di «buona amministrazione presidenziale».

La seconda ragione, peculiare alla vicenda che ci occupa, è che, diversamente dal solito, la Corte costituzionale non potrebbe nella specie essere tempestivamente adita prima delle elezioni. Ne consegue che, ammesso pure - in via di mera ipotesi - che la legge elettorale in questione non fosse manifestamente incostituzionale, ma solo costituzionalmente assai assai discutibile, il Presidente, nel promulgare la legge, si assumerebbe la responsabilità di far celebrare le elezioni con una normativa che non garantisce la governabilità, ma persegue tutt'altri fini contingenti (di conservazione del potere), laddove, per sgravarsi di questa responsabilità, basterebbe che egli facesse applicazione di quel principio costituzionale di «buona amministrazione presidenziale» che ho sopra ricordato.